



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile, in composizione monocratica, nella persona del Got, *dott.ssa Maria Tranquillo*, ha pronunciato la seguente

sentenza

Nella causa civile iscritta al n. 5053 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad **oggetto**: opposizione a decreto ingiuntivo n. 933/2013

tra

████████████████████
elettivamente domiciliato in Catanzaro, via ██████████ n.████, presso lo studio dell'Avv.████████████████████ che la rappresenta e difende per procura in atti

opponente



e

Comune di Centrache

elettivamente domiciliato in Staletti via [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] e rappresentata e difesa dall'Avv [REDACTED] per procura in atti;

opposto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n.933/13 emesso dal Tribunale di Catanzaro il Comune di Centrache ha ingiunto all' odierna opponente di pagare la somma di E.10.524,99 oltre interessi dovuti corrispondente alla residua somma dovuta per la vendita dell'immobile di proprietà comunale sito in Don Vito Molea del Comune di Centrache

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l'odierna opponente proponeva opposizione con contestuale domanda riconvenzionale , deducendo l'inadempimento del Comune di Centrache per aver venduto all'opponente un immobile privo del certificato di agibilità.

Si costituiva in giudizio l'opposta , impugnando e contestando le avverse deduzioni, deducendo che l'immobile de quo è stato venduto corredato di



certificato di collaudo statico con atto pubblico , con espressa rinuncia al requisito dell'agibilità , esonerando il venditore dell'obbligo stesso.

La causa veniva istruita, veniva ammessa la documentazione prodotta , veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc .

In punto di diritto ,si rileva che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo , spetta al creditore opposto l'onere probatorio ex art.2697 cc , ove vi sia contestazione da parte dell'opponente sull'an e quantum della pretesa creditoria e nel caso che ci occupa in sede monitoria parte opposta ha fornito la documentazione attinente il dovuto .

Nel merito la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente non merita accoglimento , atteso che la stessa era a conoscenza della mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile , in quanto specificatamente previsto nel bando generale di concorso per la vendita (prodotto in atti in copia conforme all'originale) .

Si legge nel bando “ Il concorrente si assume l'obbligo di accettare i locali nello stato in cui si trovano , senza ulteriore richiesta nei confronti dell'Ente. In particolare, di ripristinarli a proprie spese ai fini del rilascio del necessario certificato di abitabilità.”



Si osserva che il mancato rilascio del certificato abitabilità /agibilità non integra la nullità del contratto che resta valido , ma un inadempimento del venditore a meno che il compratore non vi abbia espressamente rinunciato , consentendo l'acquisto anche in assenza(ex multis ord.Corte Cass.05 giugno 2020 n.10665) .

Pertanto, la presente opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Non merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata per le ragioni su esposte

Le spese di lite in ragione della soccombenza vengono liquidate in dispositivo .

PQM

Il Tribunale di Catanzaro , in composizione monocratica, nella causa recante RGCN.5053/2013 , definitivamente pronunciando

- rigetta l'opposizione e , per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.933/2013 per le ragioni esposte in parte motiva ;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per le ragioni esposte in parte motiva ;



- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite ammontanti ad E.2564,00 in favore di parte opposta , oltre accessori come per legge

Catanzaro, 13 febbraio 2023

Il Giudice onorario

Dott.ssa Maria Tranquillo

